

R.G.A. 13/2019

CAMERA ARBITRALE ANAC

LODO ARBITRALE

Pronunciato dal collegio arbitrale, composto da:

avv. Alessio Tuccini, terzo arbitro con funzioni di Presidente;

avv. prof. Valerio Donato, arbitro nominato dalla Curatela del Fallimento “Fondazione Istituto Papa Giovanni XIII”;

dott. Giorgio Chambeyront, arbitro nominato per l’ASP dal Tribunale di Ordinario di Paola, con provvedimento del 26.06.2020.

NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE R.G.A 13/2019

promosso da

la Curatela del Fallimento “Fondazione Istituto Papa Giovanni XIII”, (C.F. – P.IVA 00385330782), con sede in Serra d’Aiello (CS), in persona del Curatore dott. Fernando Caldiero, rappresentata e difesa dall’Antonello Bruno (BRNNNL66C25D086T) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Rende (CS), via Crati n. 81, PEC avvantonellobruno@puntopec.it ;

- ricorrente -

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Cosenza, (C.F. 02853720783), con sede in Cosenza, Via Alimena, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Fedele (FDLVCN78M30G317H) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Tommaso Manferoce in Roma, Piazza Vescovio n. 21, PEC vincenzofedele@pec.giuffre.it ;

- resistente –

o o o

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto notificato in data 24.05.2018, la Curatela del Fallimento “Fondazione Istituto Papa Giovanni XIII” (di seguito solo “Curatela”) proponeva domanda di arbitrato nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Cosenza (di seguito solo “ASP di

Cosenza”), nominando il proprio arbitro nella persona dell’Avv. Prof. Valerio Donato, e invitando l’Azienda Sanitaria a designare il suo.

Stante la mancata nomina da parte dell’ASP di Cosenza, l’arbitro di competenza di questa era designato dal Tribunale di Paola, con provvedimento del 24.07.2018, nella persona dell’Avv. Giovanna Chiappetta.

Ai fini della nomina del terzo Arbitro con funzione di presidente, la Curatela del Fallimento adiva il Tribunale di Paola, che con provvedimento del 17.07.2019, declinava la propria competenza a favore della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 209 D.lgs. 50/2016.

Con atto notificato in data 11.10.2019, la Curatela del Fallimento adiva quindi la Camera Arbitrale presso l’ANAC, al fine di sentire riconosciuto il credito di complessivi € 334.127,25 (o la diversa somma risultante all’esito del procedimento), oltre interessi di cui all’art. 5 D.lgs. 231/2002, nonché oltre le spese di procedura, quale residuo impagato del corrispettivo delle prestazioni sanitarie e assistenziali rese dal detto Istituto in favore dell’ASP di Cosenza (ex USL di Paola), in forza della Convezione stipulata tra le parti in data 24.11.1993.

Con atto del 23.10.2019, la Camera Arbitrale ANAC rilevava l’inidoneità del secondo arbitro nominato dal Tribunale di Paola per carenza dei requisiti ex art. 209, comma 5, D.lgs. 50/2016; pertanto, con atto del 25.10.2020 veniva nominato quale nuovo arbitro per l’ASP di Cosenza la Dott.ssa Giuliana Bernaudo.

In data 16.12.2019, il Consiglio della Camera Arbitrale ANAC deliberava, all’unanimità dei voti, di nominare il costituendo Collegio arbitrale, nelle persone dell’Avv. Alessio Tuccini quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, del Prof. Avv. Valerio Donato quale componente designato dalla Curatela del Fallimento, e della Dott.ssa Giuliana Bernaudo per la parte pubblica, la quale, con atto del 19.12.2020, rinunciava all’incarico e veniva quindi sostituita dal Dott. Giorgio Chambeyront, nominato dal Tribunale di Paola con provvedimento del 26.06.2020.

Con comunicazione a mezzo PEC del 28.10.2020, la Camera arbitrale informava dell’avvenuto *“deposito in acconto della spesa di funzionamento del Collegio nel procedimento in oggetto, come disposto dal Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 16 dicembre 2019 e che, pertanto, si può procedere alla costituzione del Collegio”*.

In data 20.11.2020, i tre Arbitri si riunivano mediante collegamento telematico a mezzo della piattaforma telematica e, confermando di accettare l'incarico, si costituivano in Collegio, fissandone la sede presso lo studio dell'avv. Alessio Tuccini, in Roma, Via Bazzoni n. 3.

In pari data, il Collegio, espletati gli adempimenti di rito, assegnava alle parti termine sino al 22.12.2020 per il deposito di una prima memoria, contenente la formulazione dei quesiti e per il deposito dei documenti, tra i quali in particolare l'atto contenente la clausola compromissoria; invitava altresì le parti a dichiarare il proprio domicilio digitale ai fini di ogni futura comunicazione relativa al procedimento; fissava altresì termine sino al 02.02.2021 per il deposito di una seconda memoria, contenente l'eventuale precisazione dei quesiti, e di eventuali ulteriori documenti; inoltre, disponeva che le memorie e documenti di cui sopra fossero scambiati tra le parti presso i rispettivi domicili digitali, e inviati al Collegio presso gli indirizzi PEC degli Arbitri indicati nello stesso provvedimento; infine, veniva fissata la prima udienza di comparizione delle parti e l'esperimento del tentativo di conciliazione al 16.02.2021. Le parti, nei termini previsti, presentavano le memorie, articolando le relative posizioni.

In particolare, con la prima memoria parte ricorrente insisteva per l'accertamento del credito azionato nei confronti dell'ASP di Cosenza, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle somme dovute, oltre interessi come richiesti e spese di procedura. Parte resistente, invece, eccepiva il difetto di competenza funzionale della Camera Arbitrale ANAC per ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 209 D.lgs. 50/2016, nonché la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 11 della Convenzione per asserita incompromettibilità della controversia nelle forme dell'arbitrato irrituale, quale ritenuto essere il presente; nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, e la non spettanza degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002; chiedeva quindi il rigetto integrale della domanda avversaria.

Con la seconda memoria autorizzata, parte ricorrente rilevava la mancata contestazione da parte dell'ASP di Cosenza dei fatti costitutivi della domanda, confermava la competenza della Camera Arbitrale e precisava i propri quesiti chiedendo in subordine che venissero comunque riconosciuti gli interessi di mora al tasso previsto dall'art 7 della Convenzione tra le parti.

Con comunicazione a mezzo PEC del 09.02.2021, il Collegio comunicava la trattazione mediante collegamento telematico dell'udienza del 16.02.2021, in occasione della quale le parti presenziavano come specificato nel relativo verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.

In tale sede, il Collegio esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione, e si riservava ogni provvedimento, anche in ordine alle eccezioni di rito sollevate da parte ricorrente in punto di tempestività dello scambio e deposito della seconda memoria autorizzata da parte dell'ASP di Cosenza, di cui parte ricorrente chiedeva lo stralcio, non essendone stata notificata copia secondo quanto disposto dal verbale del Collegio in data 20.11.2020.

Con provvedimento del 26.02.2021, il Collegio, ritenuta la ricevibilità della seconda memoria autorizzata dell'ASP, in quanto regolarmente depositata presso gli indirizzi PEC dei tra Arbitri, a garanzia del contraddittorio assegnava a parte ricorrente termine fino al 15.03.2021 per repliche. Contestualmente, il Collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini del 15.04.2021 e del 30.04.2021 per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, secondo le modalità già fissate nel verbale di costituzione.

Il Collegio si è quindi riunito in Camera di Consiglio, mediante collegamento telematico sulla piattaforma *Microsoft Teams* ovvero mediante conferenze telefoniche nelle date del 20 maggio, 2 luglio e 19 luglio 2021, per procedere all'esame dei quesiti, ed ha conseguentemente adottato il presente Lodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella prima memoria difensiva, l'ASP di Cosenza ha eccepito il difetto di competenza funzionale della Camera Arbitrale ANAC a deliberare sulla controversia in oggetto, e quindi a nominare il terzo arbitro con funzione di presidente, nonché la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 della Convenzione intercorsa tra le parti.

Vista la stretta pregiudizialità di tali eccezioni, che coinvolgono la competenza arbitrale e potrebbero pertanto rivelarsi assorbenti rispetto alle altre questioni di merito, il Collegio ritiene di dover decidere preliminarmente sul punto.

2. Quanto alla prima eccezione, parte resistente ha rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Paola con provvedimento del 17.07.2019, le

convenzioni di cui al D.lgs. 833/1978 (come quella di specie) non rientrerebbero nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016), giacché non espressamente richiamate all'art. 1 dello stesso. La presente controversia, pertanto, non sarebbe assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 209, D.lgs. 50/2016, con conseguente incompetenza funzionale della Camera Arbitrale ANAC, anche ai fini della nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente.

L'eccezione è anzitutto inammissibile in quanto tardiva, per essere stata sollevata dall'ASP di Cosenza solo in sede di prima memoria autorizzata, mentre il Collegio Arbitrale era stato già nominato in data 16.12.2019 e l'Azienda avrebbe dovuto sollevare tale eccezione con apposito atto di resistenza da trasmettersi alla Camera Arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 8, D.lgs. 50/2016.

Ad ogni modo, si rileva in via assorbente l'infondatezza dell'eccezione.

L'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 prevede l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai *“contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazioni”*.

A tal proposito, relativamente al tema del corretto inquadramento delle convenzioni di cui al D.lgs. 833/1978 (quale quella di specie), il Collegio ritiene di doversi uniformare a quanto deciso dal Tribunale di Paola, in conformità con l'orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa e di legittimità alla stregua della quale *“nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla l. 23 dicembre 1978 n. 833, le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le case di cura o le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici) stipulate ai sensi dell'art. 44 hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative”* (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 15/02/2010 n.813; *ex multis*, Cass. Sez. Un., 29.04.2004, n. 8112; Cass., Sez. Unite, 23.12.2005, n. 28501; Cass. Sez. Un., 11.07.2013, n. 3741; Cass., Sez. Un., 01.22.2018, n. 28053).

La convenzione *de qua*, stipulata dalle parti in data 24.11.1993 ai sensi degli artt. 26 e 44, Dlgs. 833/1978, pertanto, è riconducibile alla categoria delle “concessioni amministrative”, ed in particolare ad una concessione di pubblico servizio, rispetto alle quali l'applicazione dell'arbitrato “amministrato” di cui al D.lgs. 50/2016 è indubbia.

Ciò posto, il Collegio conferma la correttezza della nomina del terzo arbitro con funzione di presidente da parte della Camera Arbitrale presso l'ANAC, e dichiara altresì la propria competenza a decidere sulla presente controversia, anche ai sensi dell'art. 216, comma 22, D.lgs. 50/2016, per cui l'art. 209 del Codice si applica anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

3. Con la seconda eccezione di rito, parte resistente ha eccepito la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 11 della Convenzione *de qua* stante la incompromettibilità della controversia nella forma dell'arbitrato irrituale, precluso per le controversie di carattere patrimoniale in cui è parte la pubblica amministrazione. L'eccezione è infondata.

Tenuto conto del tenore della clausola compromissoria in oggetto, non si ravvedono le ragioni che portano la resistente a sostenere l'irritualità del presente arbitrato.

Dalla disamina della clausola, invero, la volontà delle parti di definire le future controversie nella via "contrattuale" propria della dell'arbitrato irrituale non emerge in alcun modo. Al contrario, l'espressa previsione della possibilità di impugnare il lodo per nullità o revocazione, e la definizione del procedimento arbitrale quale "*giudizio*", lasciano intendere la volontà opposta delle parti di ricorrere all'arbitrato rituale.

Del resto, la natura derogatoria dell'arbitrato "irrituale" rispetto alla disciplina ordinaria impone che il ricorso ad esso debba essere previsto per iscritto dalle parti, ed in mancanza di una espressa volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il deferimento ad arbitri della soluzione di determinate controversie deve ritenersi espressione della volontà delle parti di fare riferimento all'istituto tipico (Camera Arbitrale, ANAC, 28.10.2020, n. 149).

Ciò anche alla luce della giurisprudenza di legittimità antecedente alla disciplina prevista dall'art. 808-*ter* c.c., la quale riteneva configurabile l'arbitrato irrituale soltanto "*quando la volontà delle parti è diretta a conferire all'arbitro (o agli arbitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante o transattiva, o mediante un negozio di accertamento, riconducibili alla volontà delle parti e da valere come contratto concluso dalle stesse*" (Cass. n. 6087/2002).

Per altro profilo, la natura rituale dell'arbitrato di cui all'art. 209, D.lgs. 50/2016, strumento ormai "obbligato" per le controversie relativi agli appalti pubblici, è indubbia.

Le ragioni esposte sino ad ora appaiono dirimenti ai fini della decisione sulla validità della clausola compromissoria *de qua*.

Si deve aggiungere, peraltro, che la questione appare altresì superata anche dal giudicato interno formatosi sul punto, posto che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Paola, l'ASP di Cosenza aveva sollevato l'eccezione di incompetenza del G.O. (R.G. 1213/2012) in ragione della sussistenza nella Convenzione della clausola arbitrale, poi accolta dal Tribunale con sentenza n. 577/2017 passata in giudicato, così manifestando la parte pubblica la ritenuta validità della clausola e la volontà espressa di avvalersene, anche ai sensi dell'art. 209, comma 3, D.lgs. 50/2016 (Camera Arbitrale, ANAC, 25.08.2020, RGA 2/2020).

Per le esposte ragioni, la clausola compromissoria in oggetto deve ritenersi pienamente valida ed efficace.

4. Giungendo al merito dei quesiti posti, il Collegio ritiene fondata la domanda spiegata da parte ricorrente, ritenendo provate sulla base degli atti, oltre che non contestate, l'esecuzione delle prestazioni dedotte, e quindi la debenza dei relativi importi azionati.

Invero, l'ASP di Cosenza non ha presentato alcun atto di resistenza rispetto alla domanda e alle richieste di parte ricorrente, né l'*an e/o al quantum* di queste sono state oggetto di specifica contestazione nelle successive memorie, ove parte resistente si è limitata ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito, con la conseguenza che i fatti costitutivi della domanda in oggetto devono ritenersi pacifici e non contestati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 – 116 c.p.c.

Del resto, è noto che il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione generica (Cass. Sez. III, 06.10.2015, n. 19896).

La mancata contestazione specifica degli elementi costitutivi della domanda, unitamente alla corrispondenza allegata in atti, e all'intervenuto pagamento di altre fatture relative al medesimo servizio per lo stesso periodo e per quello antecedente,

costituiscono un quadro che, anche alla luce del principio di vicinanza della prova, conduce a concludere per la fondatezza della pretesa creditoria azionata da parte ricorrente, per l'importo capitale richiesto di € 334.127,25.

Ad abundantiam si rileva che tale quadro probatorio, già di per sè pienamente sufficiente, è rafforzato dalle risultanze della prova testimoniale acquisita nel precedente giudizio dinanzi al G.O. (Tribunale di Paola - R.G. 1213/2012, cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente), che, in quanto prova assunta in un giudizio diverso fra le stesse parti, è senz'altro utilizzabile come elemento probatorio nel presente giudizio, anche ai fini della formazione del convincimento del Collegio, ai sensi degli artt. 116 c.p.c.

In particolare, con quelle testimonianze, rese da impiegati amministrativi della struttura sanitaria all'epoca dei fatti, sono state confermate sia l'esecuzione delle prestazioni di ricovero, sia i periodi di riferimento di cui alle fatture azionate, con espressa attestazione in tal senso da parte di entrambi i testi, i quali hanno altresì precisato che dette fatture erano predisposte sulla base dei tabulati registranti le presenze di degenza all'interno della struttura, redatti dagli stessi dipendenti e firmati dal Direttore Sanitario.

Inoltre, il secondo teste ha altresì precisato che l'importo delle fatture emesse era parametrato ai tariffari predisposti dalla Regione Calabria a singole fasce correlate a specifiche patologie.

5. Per altro profilo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione del credito formulata da parte resistente.

L'eccezione è generica, *ergo* inammissibile, e risulta altresì palesemente infondata, in quanto le fatture azionate attengono a prestazioni relative agli anni 2006-2009, ed il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto più volte, oltre che con i solleciti di pagamento in atti, anche con la proposizione del ricorso monitorio nel 2012 e con il successivo giudizio di opposizione.

L'eccezione, di conseguenza, deve essere respinta.

6. Infine, la somma di € 334.127,25 spettante a parte ricorrente deve essere maggiorata degli interessi moratori, al tasso convenzionale di cui all'art. 7 della Convenzione *de qua*.

A tal proposito, infatti, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di parte resistente circa l'inapplicabilità *ratione temporis*, nel caso di specie, del tasso previsto ai sensi del

D.lgs. 231/2002, rispetto al quale, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., prevale il tasso convenzionalmente stabilito dalle parti nella misura del "tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti" (art. 7, Convenzione), dalla singola scadenza, per un ammontare aggiornato al 20.07.2021, pari ad € 153.502,38.

Il conteggio, ai fini della decorrenza, tiene conto del termine di adempimento stabilito secondo i criteri dell'art. 7 della Convenzione, anche alla luce dei principi di imputazione dei pagamenti dettati dall'art. 1194 c.c.

In particolare, dalle note del 10.02.2011 e del 17.11.2011 (doc. 11 e 13 del fascicolo di parte ricorrente), il cui contenuto non è contestato, emergono come inevase le fatture nn. 6, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del 2009, per un totale di € 216.298,68, oltre € 117.830,38 quale residuo al 31.12.2007, per le fatture precedenti.

Ai fini della determinazione degli interessi moratori, pertanto, imputando i pagamenti effettuati alle scadenze più risalenti nel tempo e, a parità di scadenza, alla fattura più onerosa (art. 1194 c.c.), sono risultate ancora inevase e quindi produttive di interessi le seguenti fatture, alle quali è stato applicato il tasso di interesse di mora derivante dalla serie storica del tasso ufficiale di "sconto" (oggi tasso ufficiale di riferimento – "TUR") fissato dalla Banca d'Italia, per ogni periodo di riferimento, aumentato di tre punti, come da tabella seguente:

Serie storica Tasso ufficiale di sconto										
28/02/2007	14/03/2007	13/06/2007	09/07/2008	15/10/2008	12/11/2008	10/12/2008	15/01/2009	11/03/2009	08/04/2009	13/05/2009
13/03/2007	12/06/2007	08/07/2008	14/10/2008	11/11/2008	09/12/2008	14/01/2009	10/03/2009	07/04/2009	12/05/2009	07/04/2011
3,50%	3,75%	4,00%	4,25%	3,75%	3,25%	2,50%	2,00%	1,50%	1,25%	1,00%
Tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti										
6,50%	6,75%	7,00%	7,25%	6,75%	6,25%	5,50%	5,00%	4,50%	4,25%	4,00%

Serie storica Tasso ufficiale di sconto									
08/04/2011	13/07/2011	09/09/2011	08/12/2011	05/07/2012	03/05/2013	07/11/2013	05/06/2014	04/09/2014	16/03/2016
12/07/2011	08/11/2011	13/12/2011	04/07/2012	02/05/2013	06/11/2013	04/06/2014	03/09/2014	15/03/2016	20/07/2021
1,25%	1,5	1,25	1	0,75%	0,50%	0,25%	0,15%	0,05%	0,00%
Tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti									
4,25%	4,50%	4,25%	4,00%	3,75%	3,50%	3,25%	3,15%	3,05%	3,00%

Pertanto, il conteggio degli interessi risulta il seguente:

Fattura	Data	Importo fatture	Importo residuo	Decorrenza interessi	Importo interessi al 20.07.2021
422	30.11.2006	€ 83.061,20	€ 39.548,36	28.02.2007	€ 22.175,42
467	31.12.2006	€ 78.280,21	€ 78.280,21	31.03.2007	€ 43.465,68
6	31.01.2009	€ 1.819,96	€ 1.819,96	01.05.2009	€ 762,94
71	25.05.2009	€ 17.24981	€ 17.24981	29.08.2009	€ 7.005,03
72	25.05.2009	€ 15.681,81	€ 15.681,81	29.08.2009	€ 6.368,28
73	25.05.2009	€ 22.904,29	€ 22.904,29	29.08.2009	€ 9.301,00
74	25.05.2009	€ 796,69	€ 796,69	29.08.2009	€ 324,00
75	25.05.2009	€ 26.277,01	€ 26.277,01	29.08.2009	€ 10.671,00
76	25.05.2009	€ 940,21	€ 940,21	29.08.2009	€ 382,00
77	25.05.2009	€ 100.951,57	€ 100.951,57	29.08.2009	€ 40.996,00

78	25.05.2009	€ 29.677,33	€ 29.677,33	29.08.2009	€ 12.052,00
	Totale		€ 334.127,25		€ 153.502,38

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno quantificate in € 16.200,00, in considerazione dello scaglione di riferimento, secondo la tabella 26 allegata al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia in oggetto, disattesa ogni contraria istanza:

- condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Cosenza, al pagamento in favore della Curatela del Fallimento "Fondazione Istituto Papa Giovanni XIII", dell'importo di € 334.127,25, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di cui all'art. 7 della Convenzionale, per un importo di interessi, aggiornato al 20.07.2021, pari a € 153.502,38;
- condanna la predetta Azienda Sanitaria al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 16.200,00, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso del 15% di spese generali;
- condanna la predetta Azienda Sanitaria a corrispondere integralmente le spese di funzionamento e gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidate come da separata ordinanza, con salvezza del vincolo di solidarietà.

Il presente lodo, redatto in triplice copia virtuale (una per ciascuna delle parti oltre l'originale per il fascicolo d'ufficio), è deliberato all'unanimità da tutti gli Arbitri riuniti in conferenza personale telematica in data 19 luglio 2021, e sottoscritto da ciascuno di essi con firma digitale in pari data.

Il presente lodo sarà depositato presso la Camera Arbitrale ANAC con modalità informatiche e telematiche ex art. 209, comma 13, D.lgs. 50/2016.

L'imposta di bollo è stata assolta in modalità telematica, in applicazione del DPR 642/1972 e secondo le modalità attuative vigenti dettate dall'Agenzia delle Entrate. Il Presidente ha versato l'importo di € 144,00 (complessivo per le tre copie virtuali), tramite intermediario autorizzato dall'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni telematici con codici identificativi nn.: 01200738193904, 01200738193892, 01200738193881, 01200738193879, 01200738193868, 01200738193857, 01200738193846, 01200738193835, 0120073819824.

Tali contrassegni vengono conservati in originale mediante applicazione degli stessi su copia analogica del presente documento informatico, della quale è poi estratta copia informatica per immagine, anch'essa sottoscritta dal Collegio con firma digitale e trasmessa a mezzo PEC unitamente al presente lodo.

Il Collegio Arbitrale

Avv. Alessio Tuccini (*Presidente*)

Avv. Prof. Valerio Donato (*Arbitro*)

Dott. Giorgio Chambeyront (*Arbitro*)

firmato digitalmente